

**Delibera C.d.A. n. 23 del 22 gennaio 2007 "Regolamento per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro".**

**Articolo 42 (Sistemi per il controllo del microclima ambientale)**

I sistemi per il controllo del microclima ambientale sono dispositivi (portatili o fissi a parete) in grado di prelevare l'aria dall'esterno, di filtrarla e di restituirla all'interno dei locali dell'abitazione con temperatura e grado di umidità controllata.

Questi dispositivi possono essere concessi, ove sia accertata la necessità, agli invalidi tetraplegici o tetraparetici o con grave insufficienza respiratoria-cronica allettati.

La fornitura di tali dispositivi deve scaturire da una valutazione dell'équipe multidisciplinare integrata dal consulente tecnico per l'edilizia.

Le Unità Territoriali possono concedere un dispositivo mobile di controllo del microclima o uno fisso a parete.

Le Unità Territoriali possono autorizzare la fornitura presso:

- il Centro Protesi di Vigorso di Budrio;
- altre aziende (rivenditori) autorizzate all'immissione in commercio di tali dispositivi, che diano garanzia di qualità e un adeguato supporto ed assistenza tecnica, nel rispetto delle procedure d'acquisto previste dalle Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile.

Il collaudo compete all'équipe multidisciplinare di primo livello, integrata dal consulente tecnico per l'edilizia, che deve acquisire, ove necessario, le eventuali certificazioni e documentazioni.

Il collaudo si riterrà effettuato con esito positivo solo dopo aver:

- verificato la regolare rispondenza dei dispositivi alle condizioni tecniche previste dall'équipe multidisciplinare;
- acquisito la dichiarazione di accettazione da parte dell'assistito dei dispositivi installati;
- acquisito le certificazioni di sicurezza, qualora previste dalle vigenti disposizioni in materia;
- acquisito la certificazione di garanzia dell'ausilio, rilasciata dal fornitore/installatore.

Il pagamento della fornitura avviene nei termini previsti dall'art. 36.

Le spese per gli interventi di riparazioni sui dispositivi di cui al presente articolo sono a totale carico dell'Istituto, mentre quelle di ordinaria manutenzione sono a carico dell'assistito, come previsto dall'art. 19.

Il rinnovo dei dispositivi per il controllo del microclima ambientale avviene nei termini previsti dall'allegato 4.